REGOLAMENTO (CEE) N. 2145/77 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 192/75 che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 [2], in particolare l'articolo 16 paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo [3], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e il paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n. 142/67/CEE (semi di colza, di ravizzone e di girasole) [4], n. 171/67/CEE (olio d'oliva) [5], (CEE) n. 2774/75 (uova) [6], (CEE) n. 2779/75 (pollame) [7], (CEE) n. 2768/75 (carni suine) [8], (CEE) n. 1431/76 (riso) [9], (CEE) n. 766/68 (zucchero) [10], (CEE) n. 876/68 (latte e prodotti lattiero-caseari) [11], (CEE) n. 885/68 (carni bovine) [12], (CEE) n. 2743/75 (alimenti composti a base di cereali per gli animali) [13], (CEE) n. 2744/75 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso) [14], (CEE) n. 2518/69 (ortofrutticoli) [15], (CEE) n. 957/70 (vini) [16], (CEE) n. 110/76 (prodotti della pesca) [17], (CEE) n. 326/71 (tabacco greggio) [18], (CEE) n. 519/77 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [19];

considerando che, l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975 [20], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1633/77 [21], che stabilisce che non vengono concesse restituzioni per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi, i quali, successivamente, possano essere reintrodotti nella Comunità in esenzione da dazio, è sospeso fino al 1° ottobre 1977;

considerando che le circostanze che hanno determinato tale sospensione non hanno subito modifica; che quindi è opportuno prolungarla;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 192/75 è sospesa fino al 1° novembre 1977.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1977.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 78.
(4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(5) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(6) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 68.
(7) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 90.
(8) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 39.
(9) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.
(10) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
(11) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
(12) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
(13) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 60.
(14) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 65.
(15) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.
(16) GU n. L 115 del 28. 5. 1970, pag. 1.
(17) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 48.
(18) GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1.
(19) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.
(20) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(21) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 33.